

STATUTO  
DELLA "FONDAZIONE PIER ANTONIO LOCATELLI ONLUS"  
CON SEDE IN PORDENONE

Articolo 1  
(Costituzione sede)

1.1 È costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE PIER ANTONIO LOCATELLI ONLUS",**

con sede in Pordenone.

1.2 La Fondazione, persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata oltre che dalle norme del presente statuto dalle altre vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

1.3 La Fondazione è tenuta ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

1.4 La Fondazione svolge la sua attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2  
(Scopi)

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.2. In particolare, la Fondazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- di riqualificazione di aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e di utilità sociale anche mediante creazione, realizzazione o gestione di "parchi inclusivi" per persone svantaggiate;
- di promozione o sostegno dello sviluppo socio-economico anche personale o professionale e d'iniziativa d'utilità sociale nei seguenti "settori rilevanti": famiglia e valori connessi, educazione, istruzione e formazione, volontariato, filantropia e beneficenza, religione e sviluppo spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili, tradizioni, culture locali, impresa e attività gestionali, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva o ricreativa, conservazione del territorio e dell'ambiente, gestione faunistica ed esercizio venatorio, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologie e disturbi psichici e mentali, ricerca scientifica e tecnologica, arti, attività e beni culturali;
- di supporto a giovani meritevoli privi di autonome o sufficienti risorse economiche, impegnati o che intendono impegnarsi in percorsi o progetti scolastici, in iniziative di sviluppo personale-professionale, in progetti formativi generici o specialistici anche di ricerca, sia attraverso attività di studio, che di approfondimento, ricerca e sperimentazione pratica;
- di sostegno di Iniziative Sociali, Socio Sanitarie e/o Assistenziali in favore di soggetti svantaggiati, direttamente collegate ai risultati innovativi derivati dalle ricerche scientifiche svolte;
- di ricerca, formazione e benessere della persona, operando nei campi e per i temi individuati nei punti che precedono, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

2.3 Nel perseguimento delle predette finalità di interesse sociale, sono ritenuti "settori rilevanti" e quindi privilegiati quelli inerenti il Rispetto e Valorizzazione della Dignità Umana, la Comunicazione, le Relazioni Sociali con specifico riferimento ai momenti della Sofferenza, l'Integrazione, gli Alti Valori Umanitari, nonché quelli inerenti la Cultura classica e scientifica, l'Economia, il Commercio, l'Impresa e l'Azienda (in qualunque forma e dimensione che a solo titolo esemplificativo si indica in quella industriale, artigiana, agricola, finanziaria, Informatica), la Salute, la Medicina, il Sociale, l'Agricoltura, la Zootecnia e il Diritto,

ultimo ma non meno importante, l'Ambiente comprensivo della Gestione Faunistica e dell'Esercizio Venatorio.

2.4 La Fondazione, inoltre, può operare in ulteriori "settori rilevanti" come individuati ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione o allo stesso suggeriti dal Comitato Tecnico, assicurando singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse e dando comunque preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

2.5 La Fondazione, infine, persegue finalità di beneficenza e di sostegno operativo ed economico a favore di enti, istituzioni, fondazioni o associazioni che si occupano di alcuno o più settori fra quelli che costituiscono le finalità della Fondazione medesima.

### Articolo 3

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a enti e organizzazioni che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
5. promuovere e organizzare seminari, simposi, corsi di formazione, di orientamento ed aggiornamento professionale, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
8. istituire premi e borse di studio;
9. svolgere, in via del tutto accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività audiovisiva ed editoriale in tutte le sue forme, nei limiti delle leggi vigenti;
10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 460/97, di quelle indicate dal D.lgs n.117/17 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### Articolo 4

(Vigilanza)

4.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

### Articolo 5

(Patrimonio)

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da altri enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

#### Articolo 6

##### (Fondo di Gestione)

6.1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Statuto;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da altri enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

6.2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 7

##### (Esercizio finanziario)

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

7.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

7.4 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.5 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 8

##### (Membri della Fondazione)

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti Istituzionali;
- c) Partecipanti.

#### 9 Articolo

##### (Fondatori)

9.1 Sono fondatori della Fondazione la sig.ra **Adriana DA SIE**, nata a Pordenone il 31/10/1943; il sig. **Luca LOCATELLI**, nato a Pordenone il 18/04/1968; **Giancarlo LOCATELLI** nato a Pordenone il 14/05/1969; il sig. **Nicola LOCATELLI** nato a Pordenone il 22/09/1971.

9.2 La sig.ra Adriana DA SIE potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a succederle ed a succedere nella carica di Presidente al sig. Alessio Locatelli e se non già nominati, il Coordinatore del Comitato Tecnico, il Direttore del Comitato Tecnico e il Managing Director.

9.3 La sig.ra Adriana DA SIE potrà stabilire, per le suddette cariche e per alcuni Consiglieri di Amministrazione, una durata diversa da quella prevista negli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

9.4 Nell'ipotesi di scomparsa della sig.ra Adriana DA SIE o di sua "incapacità giuridica o psico-fisica" ed in assenza delle designazioni e nomine di cui ai commi precedenti, la nomina del Presidente Onorario, del Presidente, del Coordinatore del Comitato Tecnico, del Direttore del Comitato Tecnico e del Managing Director spetteranno, in accordo fra loro, ai Fondatori ancora in vita.

9.5 Nell'ipotesi di cui al punto che precede ed in assenza di accordo fra i Fondatori ancora in vita, le nomine del Presidente Onorario, del Presidente, del Coordinatore del Comitato Tecnico, del Direttore del Comitato Tecnico e del Managing Director avverranno secondo la volontà della maggioranza dei Fondatori ancora in vita ed in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Fondatore più anziano d'età.

#### Articolo 10

##### (Partecipanti Istituzionali)

10.1 Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

#### Articolo 11

##### (Partecipanti)

11.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se residenti o aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione;

11.2 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante lo svolgimento di attività, anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali se ritenuti di particolare rilievo dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 12

##### (Disposizioni comuni a Partecipanti Istituzionali e) Partecipanti

12.1 Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

12.2 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

12.3 La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

12.4 I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori.

12.5 Tutte le categorie di Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

### Articolo 13

#### (Esclusione e recesso)

13.1 Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti; b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

13.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) apertura di procedure di liquidazione; c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

13.3 I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

13.4 I Fondatori ed il Presidente Onorario non potranno in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

### Articolo 14

#### (Organi della Fondazione)

14.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione che è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente Onorario;
- d) il Managing Director, ove nominato;
- e) il Comitato Tecnico;
- f) il Coordinatore del Comitato Tecnico;
- g) il Direttore del Comitato Tecnico, ove nominato;
- h) il Revisore dei Conti.

### Articolo 15

#### (Consiglio d'Amministrazione)

15.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici, tutti con diritto di voto.

15.2 La composizione è la seguente:

- a) il Presidente ed il Presidente Onorario della Fondazione, di cui all'art. 16 e art. 17 del presente Statuto;
- b) i Fondatori;
- c) fino a cinque membri nominati in accordo fra i Fondatori;

d) fino a due membri nominati, in accordo fra i Fondatori, tra i Partecipanti Istituzionali e Partecipanti se esistenti.

15.3 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica, fatta eccezione per quanto disposto dall'art.9, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati, o dimissioni e possono essere confermati di triennio in triennio, salvo quanto disposto dai successivi articoli 16 e 17.

15.4 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo ha nominato provvederà, ai sensi del secondo comma, alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

15.5 Il Consiglio d'Amministrazione, si riunisce almeno 3 volte all'anno per approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, verificarne l'andamento e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione in particolare provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

c) approvare i regolamenti della Fondazione di cui all'art.20 del presente Statuto, ove previsti e definiti;

d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

e) nominare, dopo la scomparsa dei Fondatori e fatto salvo quanto disposto all'art.9, ove necessario, i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Tecnico e il Revisore dei Conti;

f) eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, salvo venga effettuata la designazione di cui all'art. 9 del presente Statuto, scegliendolo tra i consiglieri di cui al comma secondo lettera c) del presente articolo e alle successive nomine effettuate nello stesso ambito;

f) provvedere, sei mesi prima della scadenza, o in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio di previsione, alla nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo;

g) nominare, salvo quanto previsto all'art. 9, ove opportuno, il Managing Director determinandone qualifiche, compiti, natura e eventuale durata dell'incarico;

h) nominare, salvo quanto previsto all'art.9, ove opportuno, il Coordinatore del Comitato tecnico ed il Direttore del Comitato Tecnico determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

i) deliberare l'ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;

l) deliberare eventuali modifiche statutarie;

m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

n) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

15.7 Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente ovvero a Consiglieri con propria deliberazione.

15.8 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

15.9 L'awiso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

15.10 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

15.11 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.12 Per la validità delle deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è comunque necessario il voto favorevole dei Fondatori e, dopo la loro scomparsa, della maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

15.13 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Presidente Onorario; in caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

15.14 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.15 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## Articolo 16

### (Presidente della Fondazione)

16.1 La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, fino alle dimissioni volontarie, alla sua scomparsa o fino a quando non sia sostituito per volontà della maggioranza dei fondatori, al dott. Alessio Locatelli.

16.2 In caso di successiva vacanza della carica, in assenza della designazione prevista dall'art. 9 del presente Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

16.3 Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.4 Il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, in assenza di diversa definizione prevista dall'art. 9 e fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1 del presente articolo, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

16.5 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.6 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

## Articolo 17

### (Presidente Onorario)

17.1 La carica di Presidente Onorario spetta di diritto, vita sua durante, alla sig.ra Adriana Da Sie.

17.2 Il Presidente Onorario sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o impedimento di questi.

17.3 Il Presidente Onorario è anche Coordinatore del Comitato Tecnico.

17.4 In futuro la carica di Presidente Onorario spetterà a colui che verrà indicato, anche per via testamentaria, dalla sig.ra Adriana Da Sie. In assenza di nomina da parte della sig.ra Adriana Da Sie, l'indicazione spetterà ai soci fondatori che delibereranno come previsto dal precedente art.9.

17.5 In futuro in assenza della sig.ra Adriana Da Sie e di soci fondatori, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione unanime, potrà nominare, tra le persone di riconosciuto prestigio nell'ambito culturale, sociale e professionale, un Presidente Onorario, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla nomina e potrà essere confermato di quadriennio in quadriennio.

## Articolo 18

### (Comitato Tecnico)

18.1 Il Comitato Tecnico è composto dal Coordinatore, se nominato, dal Direttore, se nominato, e da un minimo di altri tre membri, responsabili di altrettanti "settori rilevanti" e da altri eventuali componenti esterni, tutti nominati dal Presidente Onorario o dagli altri Fondatori con volontà unanime, fra persone in possesso di una specifica competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

18.2 I membri del Comitato Tecnico restano in carica tre esercizi e possono essere confermati alla scadenza.

18.3 Sono componenti di diritto i soci Fondatori vita loro durante.

18.4 Alla scadenza, dopo la scomparsa dei Fondatori, i membri del Comitato Tecnico saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.15 del presente Statuto.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico, determinandone i gruppi di lavoro e nominando i coordinatori.

18.6 Il Comitato Tecnico cura i profili tecnici, scientifici, umanistici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

18.7 Il Comitato Tecnico opera altresì, in relazione a tutte le questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione e, se ve ne sono, in ottemperanza alle direttive impartite

18.8 Il Comitato Tecnico ha il compito di individuare e selezionare i progetti, le iniziative, i soggetti meritevoli che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni ed acquisire dati relativamente ai progetti ed ai soggetti da finanziare.

18.9 Su richiesta e indicazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico, in relazione a eventuali speciali finanziamenti, può nominare specifici Comitati di Progetto.

18.10 Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente Onorario e, dopo le sue dimissioni o scomparsa, dal soggetto individuato dalle procedure di cui all'art.17.

18.11 Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide anche se presenti i soli Fondatori o, in assenza dei Fondatori, se presente almeno la maggioranza dei componenti nominati.

18.12 Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente Onorario ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;



b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.13 Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

18.14 Le deliberazioni del Comitato Tecnico non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

18.15 Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

## Articolo 19

### (Revisore dei Conti)

19.1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente, in accordo con i Fondatori ed il Presidente Onorario, fino a che sono in vita, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

19.2. Il Revisore dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

19.3. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

19.4. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

19.5 Alla scadenza, dopo la scomparsa dei Fondatori, il Revisore dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

## Articolo 20

### (Regolamenti)

20.1 I regolamenti, che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, come disposto dall'art. 15 del presente Statuto, potranno specificare, tra l'altro, il profilo dei Consiglieri da nominare, le modalità di elezione degli stessi, di configurazione del calendario delle attività di Consiglio e di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 21

### (Scioglimento)

21.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio competente di cui all'articolo 45 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni decise dal Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza di decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

21.2 Il parere dovrà essere inoltrato all'Ufficio di cui al precedente comma con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve intendersi acquisito positivamente se trascorso il termine di 30 giorni senza aver ricevuto risposta dall'Ufficio di cui al primo comma del presente articolo.

21.3 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

21.4 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

## Articolo 22

(Clausola di rinvio)

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia e in particolare le disposizioni recate nel D.lgs n.117/17 nonché quelle rimaste vigenti del D. Lgs. 460/1997 e del D.P.R. 135/2003.

VISTO: IL PRESIDENTE